

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10741/2022 REG.RIC.
N. 13966/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10741 del 2022, proposto da

Università degli Studi del Molise - Unimol -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

contro

Agenzia per la Coesione Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, non costituita in giudizio;

nei confronti

Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

L.U.I.S.S. – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. in persona del Rettore legale rappr.p.t. non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 13966 del 2022, proposto da Università degli Studi del Molise - Unimol -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

contro

Agenzia per la Coesione Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

L.U.I.S.S. - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 10741 del 2022:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

1. del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 214 del 27/06/2022 recante l'approvazione della graduatoria finale di cui all' "Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno", nella parte in cui ammette a finanziamento il progetto presentato dalla ricorrente Università per complessivi € 14.000.000/00, anziché per € 28.000.000/00, come richiesto dalla medesima Università ricorrente con la domanda di candidatura;

2. del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27/06/2022 di assegnazione del contributo ai beneficiari di cui all'Avviso Pubblico sub 1, nella parte in cui ammette a finanziamento il progetto presentato dalla ricorrente Università per complessivi € 14.000.000/00 anziché per € 28.000.000/00, come richiesto dalla medesima ricorrente con la domanda di candidatura;

3. della nota pec del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 28/6/2022 e della allegata "Convenzione per la concessione della Sovvenzione" nella parte in cui ammette a finanziamento il progetto presentato dalla ricorrente Università per complessivi € 14.000.000/00 anziché per € 28.000.000/00 come richiesto dalla medesima ricorrente con domanda di candidatura;

4. delle note pec del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 14/7/2022 e del 25/7/2022 volte a confermare i provvedimenti sub 1, 2 e 3;

5. di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, connesso, collegato o conseguente, anche non conosciuto comunque lesivo dell'interesse della ricorrente; quanto al ricorso n. 13966 del 2022:

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265 del 5/08/2022 notificato a mezzo pec l'8/8/2022 recante nella parte in cui revoca il finanziamento al progetto presentato dalla ricorrente Università per complessivi € 14.000.000/00, come assegnati con Decreto n. 215 del 27/06/2022 nell'ambito dell'"Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno";

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia per la Coesione Territoriale e della Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, preliminarmente, di dover riunire il ricorso NRG 13966/22 al ricorso NRG 10741/22, trattandosi di due segmenti della stessa vicenda contenziosa;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, i ricorsi presentano profili di fondatezza, apparendo estranei al concetto di attività economica gli eventuali ricavi che il finanziamento del progetto potrebbe generare, essendo tali ricavi destinabili esclusivamente alla copertura parziale dei costi annuali di gestione dell'infrastruttura;

Ritenuto che l'applicazione delle misure cautelari è giustificata dalla irreparabilità del danno, posto che il progetto di ricerca rischierebbe di non essere mai realizzato in mancanza di sospensione del provvedimento di revoca del finanziamento;

Ritenuto che la compatibilità delle misure cautelari con il cronoprogramma dettato dalle esigenze derivanti dal PNRR dipende soprattutto dalla condotta della PA resistente che dovrà riesaminare il progetto entro i tempi ristretti stabiliti dal cronoprogramma;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza cautelare, al fine del riesame del provvedimento impugnato con il ricorso NRG 10741/22 e della sospensione del provvedimento di revoca del finanziamento, impugnato con il ricorso NRG 13966/22;

Ritenuto di dover fissare l'udienza per la trattazione di merito dei ricorsi riuniti, autorizzando parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, mediante la richiesta di pubblicazione

sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto dei ricorsi e degli atti impugnati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità dei ricorsi, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 5 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare, valutate tutte le circostanze del caso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):

Riunisce il ricorso NRG 13966/22 al ricorso NRG 10741/22.

Accoglie, al fine del riesame, l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso NRG 10741/22 e accoglie l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso NRG 13966/22.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito dei ricorsi riuniti, l'udienza pubblica del 24 gennaio 2023.

Compensa le spese sostenute nella fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

L'ESTENSORE
Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO